

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

(documento del 15 aprile 2019)

INNOVATION FACTORY Srl, (di seguito anche la Società o IF) è stata posta in liquidazione volontaria con atto del 1 febbraio 2023 a rogito del Notaio Maria Francesca Arcidiacono n. 3161, depositato presso il Registro delle Imprese in data 10 febbraio 2023.

Dalla stessa data è stato nominato Liquidatore Gabriella Magurano.

La Società è una *in house providing* detenuta al 100% da AREA SCIENCE PARK e quindi a totale controllo pubblico.

Detta caratteristica soggettiva, la fa rientrare nella disciplina di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in breve TUSP) e, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del medesimo D.Lgs. sopra citato) è chiamata a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul Governo Societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. citato);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società, aveva già adottato il Programma di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016, pubblicandone i contenuti nel bilancio chiuso al 31.12.2017.

A seguito dell’emanazione, nel marzo del 2019, del documento “RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (EX ART. 6. CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)”, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito le linee guida per ottemperare a quanto previsto dalla legge.



Conseguentemente IF, aderendo alle predette linee guida, con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con determina dell'Amministratore Unico del 30 maggio 2019, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1 Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 01 luglio 2022 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, sono state apportate delle modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito anche CCII) di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza – Direttiva Insolvency).

Le definizioni di crisi e di insolvenza sono state dettate dal legislatore della riforma all'art. 2 CCII.

In particolare, è definita crisi *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (comma 1, lett. a)”*.

Il concetto di insolvenza è, invece, definito dal comma 1, lett. b della richiamata disposizione come: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Con quest’ultima rivisitazione del CCII diventa ancor più centrale per la Società il ruolo di strumenti di verifica dell’organizzazione e di programmazione.

Inoltre, tra gli aspetti più innovativi non vanno trascurati:

- ✓ l’introduzione di obblighi di salvaguardia volti a rilevare le crisi aziendali e a promuovere l’adozione di strumenti a sostegno dei processi di ristrutturazione in una fase iniziale;
- ✓ un approccio maggiormente favorevole a procedure che consentono la prosecuzione delle attività nel presupposto della continuità aziendale, rispetto a quelle che conducono alla liquidazione dell’impresa;
- ✓ l’individuazione di disposizioni specifiche in materia di insolvenza/ristrutturazione di gruppi di imprese.

Va ricordato che il CCII prevede che l’imprenditore/amministratore che dovesse trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, può rivolgersi alla CCIAA di riferimento del proprio territorio (capoluoghi di regione o province autonome), e può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il soggetto incaricato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., e in assenza di legami di natura personale e professionale con l’impresa e con altre parti interessate all’operazione di risanamento, dovrà agevolare le trattative dell’imprenditore, avendo come obiettivo il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza.

Il legislatore ha “tipizzato” il concetto di *“segnali per l’emersione della crisi”* elencando – all’art. 3, comma 4, CCII – i seguenti parametri oggettivi:

- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

- L'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti del Fisco, dell'INAIL e dell'INPS nelle soglie previste dal nuovo articolo 25-novies, primo comma, CCII.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti) così come evidenziato nel paragrafo dedicato.

2.2. Indicatori prospettici

Come evidenziato nella parte iniziale della presente Relazione la Società è stata posta in liquidazione a febbraio del 2023, quindi l'attività che verrà svolta sarà legata essenzialmente al realizzo degli asset detenuti dalla stessa. Gli impegni finanziari oggi esistenti, e l'impegno del socio unico di far fronte alle ulteriori eventuali necessità fanno, timidamente, ipotizzare, un equilibrio tra entrate e uscite.

Certo è che il Liquidatore si ripromette di aggiornare in corso d'anno le effettive necessità anche alla luce dei prossimi accadimenti aziendali che, allo stato attuale, sono solamente embrionali.

2.3. Altri strumenti di valutazione.

Allo stato attuale non si è ritenuto necessario integrare la relazione con ulteriori strumenti di valutazione.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

Il Liquidatore qualora dovesse rilevare, nel corso del 2024, uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.



RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo nel 2017, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31 dicembre 2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

Innovation Factory Srl, oggi in liquidazione, ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di incubatore di nuove iniziative imprenditoriali di SCIENCE PARK (di seguito anche Ente), e in qualità di *in-house company* dell'Ente ha realizzato iniziative nell'ambito della strategia di Generazione di impresa gestendo le attività di supporto alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese innovative, assicurando servizi di affiancamento, tutoraggio, assistenza tecnica, commerciale, organizzativa e finanziaria¹.

La Società è stata costituita il 2 febbraio 2006 per la realizzazione del progetto integrato di creazione d'impresa SpinAREA volto a sperimentare una metodologia innovativa nell'ambito dei servizi a supporto dell'imprenditorialità.

Il socio unico, con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 21 dicembre 2022 n. 94, ha registrato il mancato rispetto, da parte della Società, del parametro di fatturato medio dell'ultimo triennio previsto dall'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP (già rilevato nel 2021) e, pertanto, ha confermato la propria volontà di mettere in liquidazione la Società (anch'essa già manifestata nel 2021).

Con atto del Notaio Maria Francesca Arcidiacono del 1 febbraio 2023, la Società è stata messa in liquidazione e dal 10 febbraio 2023 lo stesso è stato iscritto al Registro delle Imprese.

I poteri conferiti al Liquidatore sono quelli previsti dalla legge, nessuno escluso e comunque finalizzati alla miglior realizzazione del patrimonio sociale.

Attività svolta dalla società nel corso del 2023

Sin dal suo insediamento, il Liquidatore ha messo in atto ogni azione necessaria al fine di eseguire il proprio mandato ottimizzando al meglio gli asset, il capitale umano e le risorse esistenti in IF.

Le prime attività hanno riguardato:

¹ Innovation Factory, con un approccio innovativo rispetto ai classici incubatori di impresa, interviene a diversi livelli. Nella fase iniziale fornisce sostegno a chi intende dar vita a un'impresa, verificando la fattibilità tecnica e di business dell'idea e accompagnando alla definizione di un piano di business sostenibile; successivamente, contribuisce a costituire l'impresa al cui capitale sociale può eventualmente partecipare con quota di minoranza e collabora nella fase di accelerazione di start-up già costituite con servizi mirati di post-incubazione ad alto valore aggiunto.



- la predisposizione di un inventario fisico dei cespiti al fine di porre in essere la loro cessione;
- la realizzazione di un'analisi giuridica dei rapporti esistenti con le partecipate per regolare la possibile cessione;
- l'analisi della realizzabilità di una cessione del ramo d'azienda rappresentante l'attività caratteristica di IF.

Per quanto riguarda i mobili e arredi di proprietà di Innovation Factory, previo inventario fisico conclusosi a maggio 2023, sono stati offerti in vendita attraverso un avviso pubblicato, a giugno 2023, sul sito internet "Società Trasparente". Detti beni sono stati successivamente ceduti ad Area Science Park.

Nell'ottica della possibile cessione del ramo d'azienda, si è proceduto ad effettuare una puntuale ricognizione e valutazione degli asset aziendali. E' stata data particolare attenzione ai brevetti e ai marchi e alle partecipate detenute.

Si è ritenuto opportuno depositare il marchio figurativo di Innovation Factory anche in considerazione della sua attuale visibilità;

Sono proseguite le attività di supporto e accompagnamento per le startup incubate; ciò ha consentito di rinnovare anche per il 2023, la certificazione dell'incubatore e le convezioni in essere;

A novembre 2023 è stata pubblicata sul sito internet di IF "Società Trasparente" l'avviso di una Consultazione Preliminare di Mercato al fine di cedere, nel suo insieme, il ramo d'azienda di IF riferito all'attività caratteristica compreso il capitale umano. A scadenza la consultazione è andata deserta.

Parallelamente, sono stati definiti e pubblicati nei termini gli adempimenti e gli aggiornamenti di cui alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012; D.Lgs. 33/2013).

L'efficacia al 1 luglio 2023 del D.Lgs. 24/2023, così detto Whistle blowing, ha comportato la predisposizione del regolamento specifico e l'aggiornamento del MOG ex D.Lgs 231/2001 per le parti trainate dal novellato decreto.



2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31 dicembre 2023 è il seguente:

SOCIO	QUOTA %	VALORE NOMINALE (in Euro)
Area Science Park	100	57.000,00

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Dal 10 febbraio 2023 la società è amministrata da un Liquidatore in carica fino alla chiusura della liquidazione.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'Assemblea dei soci di IF, in data 11 maggio 2023, ha nominato il Sindaco Unico il dott. Enrico Cicconetti, per il triennio 2023-2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2023 è la seguente:

Operai	-	
Impiegati	2	
Totale	2	

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale, al 31.12.2023, utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. ESAME DEGLI INDICI E DEI MARGINI SIGNIFICATIVI

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e precedenti).

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
		2023	2022	2021
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	152.984,79	490.212,55	363.142,00
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	2,90	7,35	5,69
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	7,17	9,64	7,63

INDICATORI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI				
		2023	2022	2021
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	1,68	0,56	0,70
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	-	-	-

INDICATORI DI SOLVIBILITA'				
		2023	2022	2021
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	11,42	5,80	4,22
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	497.684,52	959.151,31	831.749,40
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	11,43	5,41	4,22

INDICATORI DI REDDITIVITA'				
		2023	2022	2021
ROE	<i>Risultato dell'esercizio / Patrimonio Netto</i>	-8,25%	22,35%	2,56%
ROI	<i>Margine Operativo Netto / Totale Attività</i>	-3,07%	15,40%	1,53%
EBITDA	<i>Risultato prima degli ammortamenti / Valore della Produzione</i>	-126,19%	25,05%	1,92%
EBIT	<i>Risultato dopo gli ammortamenti / Valore della Produzione</i>	-126,34%	25,01%	1,89%
PFN	<i>Debiti finanziari - Attività liquide</i>	- 503.228,82	- 703.553,69	- 611.951,85
Rapporto tra PFN e EBITDA	<i>PFN / EBITDA</i>	398.801,73	- 5,09	- 52,11
Leverage	<i>(Mezzi Propri + Mezzi di Terzi) / Mezzi Propri</i>	1,00	1,00	1,00

Si riporta inoltre di seguito il prospetto del rendiconto finanziario:

DESCRIZIONE	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale metodo indiretto			
-Risultato di periodo	- 19.277,50	126.851,00	11.272,00
-Imposte sul reddito	-	11.071,00	236,00
-Plusvalenze/minusvalenze di cessione cespiti			
-Interessi passivi	427,42	8,00	
1-Utile prima delle imposte sul reddito	- 18.850,08	115.788,00	11.036,00
-Accantonamento Fondo TFR	8.938,00	28.850,00	19.642,00
-Accantonamenti			
-Ammortamenti e svalutazioni	23,78	220,00	239,00
2-Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	- 9.888,30	144.858,00	30.917,00
-Variazioni delle rimanenze			
-Variazione crediti	- 72.259,72	56.249,00	85.510,00
-Variazione debiti			
-Variazione ratei e risconti	- 10.930,00	12.390,58	1.188,55
3-Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	- 93.078,02	100.999,58	115.238,45
-Imposte pagate			
-Utilizzo fondo TFR	- 143.644,00		
Interessi passivi pagati	- 427,42	8,00	-
Variazione Netta Altri Fondi			
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE A	- 237.149,44	100.991,58	115.238,45
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
-Investimenti immobilizzazioni			
-Variazione fornitori per immobilizzazioni			
-Prezzo realizzo disinvestimento di immobilizzazioni			
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B	- 237.149,44	100.991,58	115.238,45
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
-Mezzi di terzi			
-Incremento debiti verso banche a breve			
-Accensione finanziamenti			
-Rimborso finanziamenti			
-Mezzi propri			
-Aumento Capitale Sociale a pagamento			3,00
Utili distribuiti			
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C	- 237.149,44	100.991,58	115.241,45
Incremento delle disponibilità liquide (A+B+C)	- 237.149,44	100.991,58	115.241,45
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL PRIMO GENNAIO 2023	703.554,00	611.951,85	436.317,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2023	503.228,82	703.553,69	611.951,85

Indicatori prospettici

Sarà compito del Liquidatore, nel corso dei prossimi mesi, elaborare una previsione prospettica alla luce delle azioni di realizzo che saranno promosse.

6.1.2. VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il risultato d'esercizio, pari ad una perdita di euro 19.278, è riferito al periodo precedente alla messa in liquidazione (1° gennaio 2023 – 9 febbraio 2023), mentre il primo periodo liquidatorio chiude in pareggio grazie alla costituzione del Fondo oneri e proventi di liquidazione.

Il Patrimonio Netto al 31.12.2023 è pari a euro 234 mila e le disponibilità liquide alla stessa data sono pari a euro 503 mila.

I debiti, euro 48 mila, sono principalmente riferiti al personale che è stato soddisfatto nei primi mesi dell'esercizio successivo, fatto salvo quanto deriva dal debito per ferie maturate e non godute.

Quindi il risultato dell'esercizio può ritenersi soddisfacente e non appaiono, al momento, criticità.

7. CONCLUSIONI.

Gli indicatori selezionati, fino al 31.12.2023, valutati nel loro complesso, non evidenziano criticità di natura finanziaria.

L'attività di monitoraggio del Liquidatore proseguirà anche nel corso del 2024.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none"> . Regolamento WhisteBlowing ex Dlgs. 24/2023 . Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento del personale 	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di <i>internal audit</i> autonoma
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none"> . Il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 . Codice di Comportamento . Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza ex Legge 190/2012 (misure integrative) 	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Trieste, 29 marzo 2024